



171/2026

Sent./Ord. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero n. **80789** del registro di Segreteria, proposto da **XX** (codice fiscale: omissis), nato il omissis a omissis e residente in omissis, via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Pistilli (codice fiscale PSTMSM65P02M082V) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viterbo, via Belluno 69 il quale indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo PEC: massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it

contro

L'INPS l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti in atti, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del

dlgs 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo Pec: avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.

VISTO il decreto presidenziale n. 802 del 3.07.2025 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 28 aprile 2026 l'Avv. Alessandro Antonelli, in sostituzione dell'Avv. Massimo Pistilli, per la parte ricorrente; l'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

PREMESSO

1. Il ricorrente, ex docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione a far data dall'anno 1978, ha dedotto che, dopo un susseguirsi di contratti a tempo determinato, veniva immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2015 con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato quale docente di scuola secondaria, per la classe di concorso di Lingua e Civiltà Straniera (Inglese) (atto prot. 3316) (sub. doc. 1 ricorso) con decorrenza giuridica 1° settembre 2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, previo superamento del periodo di prova. Ha dedotto altresì che, con successivo Decreto (prot. 959 del Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "A. Meucci") del 26 agosto 2016 veniva confermato in ruolo con conseguente perfezionamento del procedimento di assunzione per poi essere collocato a riposto di ufficio con decorrenza 1° settembre 2016

(provvedimento del 4 febbraio 2016).

Sulla base delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero Economico e Finanze, quindi, l'INPS provvedeva alla liquidazione della pensione in misura pari a complessivi € 16.737,37 annui con decorrenza 1° settembre 2016.

Ha dedotto infine che, nelle more del perfezionamento del procedimento di immissione in ruolo a tempo indeterminato, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Viterbo per ivi sentir accertare il proprio diritto alla corretta determinazione del trattamento retributivo spettante in virtù dell'applicazione delle progressioni di carriera dovute per effetto dell'applicazione della Contrattazione collettiva di categoria. Il giudizio di primo grado veniva definito con sentenza n. 235/2015 con la quale veniva accertato il diritto del XX agli scatti di cui all'art. 53 L. 312/1980. La pronuncia veniva gravata dal ricorrente e, all'esito, la Corte di Appello di Roma, con Sentenza del 18.09.2018 così provvedeva: *“In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di XX a percepire gli aumenti stipendiali di cui al CCNL applicato e condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento degli stessi della somma a tale titolo spettante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”*.

Parte ricorrente rappresenta, inoltre, che nonostante le numerose richieste avanzate per le vie stragiudiziali tese all'adeguamento della propria posizione pensionistica all'esito delle differenze

retributive dovute (regolarmente liquidate) l'Istituto previdenziale ha determinato il trattamento pensionistico in misura errata tenendo conto delle sole retribuzioni originariamente erogate senza ivi considerare quanto statuito dalla Corte di Appello.

Atteso l'infruttuoso esperimento dei tentativi svolti in via amministrativa, il ricorrente ha adito questo Giudice per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che XX ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante rideterminazione della parte retributive e contributiva per effetto della valutazione delle differenze retributive e degli adeguamenti stipendiali percepiti e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere i relativi ratei arretrati, oltre agli interessi legali dalla maturazione al saldo”*.

2. Con memoria del 7 aprile 2026 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa domanda in assenza della previa istanza amministrativa (art. 153 c.g.c.); ancora in via preliminare ha dedotto la carenza di legittimazione passiva dell'Inps in quanto soggetto deputato alla sola liquidazione del trattamento pensionistico da effettuarsi in virtù dei dati trasmessi a cura del Ministero datore di lavoro. Nel merito ha contestato, in ogni caso la fondatezza della domanda ed eccepito la prescrizione dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. All'udienza del 28 aprile 2026 le parti hanno richiamato i propri

scritti e le conclusioni rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Vanno deliberate con priorità l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 153 c.g.c. e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Istituto resistente (art. 101 c.g.c.).

1.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità della domanda per la dedotta assenza dell'istanza amministrativa tesa alla riliquidazione del trattamento pensionistico va osservato come la parte ricorrente, prima di adire questo Giudice abbia attivato un fitto scambio di comunicazioni sia con il Ministero che con l'Istituto previdenziale tese al riconoscimento del proprio diritto (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente) seguite da atto di diffida a firma dell'odierno difensore (doc. 8 bis ricorrente). Ciò posto l'eccezione è priva di fondamento e va respinta.

1.2. Quanto poi all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e contestuale richiesta di estromissione, la stessa è parimenti infondata e non merita accoglimento. Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia pensionistica secondo cui: *“le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati della pubblica amministrazione [...] non dovendosi distinguere la figura di obbligato sostanziale passivo dell'unitario procedimento di pensione che vede necessariamente coinvolti entrambi i soggetti [...] indipendentemente dall'essere parti nel giudizio, in quanto titolari o portatori di interessi qualificati [...]*

direttamente incisi dall'esito del giudizio" (v. Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, 18 ottobre 2019, n. 162, come richiamata dalla Sez. Giur. Puglia n. 66 del 1° febbraio 2021). Sussiste, in sostanza, un interesse qualificato dell'Istituto previdenziale alla lite e ai relativi esiti che riverbereranno effetti diretti nella sfera giuridica dell'Ente previdenziale.

2. Venendo al merito del giudizio appare evidente come lo stesso sia caratterizzata da una connotazione squisitamente tecnica che impone, ai fini della corretta valutazione delle avverse posizioni, il ricorso ad una consulenza tecnica contabile in grado di trasporre sul piano della corretta liquidazione del trattamento pensionistico da riconoscersi alla parte ricorrente le diverse contestazioni svolte attesa l'articolata vicenda che caratterizza la carriera del medesimo.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica contabile, ai fini della determinazione e quantificazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente a carico della gestione pubblica, questo Giudice unico ravvisa la necessità di disporre di una consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti aspetti:
"a) preso atto di quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma, con la pronuncia del 18.09.2018 (doc. 5 fascicolo ricorrente); visto il successivo provvedimento del 9.02.2021 n. 249 (doc. 10 fascicolo ricorrente) di esecuzione della citata pronuncia della Corte di Appello; visto il provvedimento del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 2.05.2017 (doc. 9 fascicolo ricorrente) tutti da valutarsi ai fini della corretta ricostruzione della

carriera del Sig. XX b) all'esito procedere all'esatta quantificazione del trattamento pensionistico spettante a carico della gestione pubblica in virtù della disciplina applicabile al caso di specie".

Il consulente tecnico incaricato, scelto tra gli esperti in materia pensionistica iscritti nell'Albo presso il Tribunale di Roma, valuterà i suddetti quesiti tenendo in considerazione gli atti e la documentazione prodotta dalle parti contenuta nel fascicolo processuale. Il consulente incaricato è sin da ora, e senza ulteriori formalità, autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente alla relazione la documentazione così acquisita. È nella facoltà delle parti di procedere alla nomina dei propri consulenti di parte sino alla data di inizio delle operazioni peritali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando, rigetta le eccezioni preliminari svolte dalla parte resistente e, sospeso ogni ulteriore giudizio in rito e nel merito

NOMINA

la dott.ssa Rossella MORONI (MRNRSL79S53E958M), consulente del lavoro iscritta all'Ordine dei consulenti del Lavoro di Roma (numero di iscrizione 3441) con studio in via Fulda, n. 127/S, 7 pec: r.moroni@cdlrmpec.it, e al contempo

ORDINA

al consulente nominato di esprimere – previo esame di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo processuale – un motivato parere sui profili innanzi indicati;

FISSA

Ai sensi del secondo comma dell'art. 193 c.p.c., per il CTU termine di giorni 20 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito presso la Segreteria di questa Sezione di una dichiarazione sottoscritta digitalmente, recante l'accettazione dell'incarico e il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità.

Al contempo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **30 settembre 2026 per l'inizio delle operazioni peritali;**
- **30 novembre 2026** per la trasmissione, ad opera del Consulente, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **31 dicembre 2026** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **31 gennaio 2027**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui il Consulente incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al Consulente nominato, avendo altresì cura di garantire al medesimo l'accesso al fascicolo telematico ai fini del deposito del giuramento di rito, della visione degli atti di causa e del deposito della Relazione peritale richiesta.

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa dell'espletamento delle

disposte operazioni peritali.

Riserva al merito la liquidazione delle spese di consulenza e di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il Giudice
Cons. Pasquale Fava
f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.04.2026 16:22:51
GMT+02:00